

DETERMINAZIONE DSAI/53/2018/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 31 luglio 2018

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio

- (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/idr, recante “prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” e s.m.i. (di seguito: Direttiva trasparenza fatturazione);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI – 2);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/idr) nonché il suo Allegato A recante la “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)” (di seguito: TIMSII);
 - la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità 28 febbraio 2014, n. 2/2014, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/idr” (di seguito: determinazione 2/2014);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità 30 marzo 2016, n. 3/2016, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr” (di seguito: determinazione 3/2016);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 569/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 569/2017/E/idr);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la suddetta determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:
 - al punto 1.3 la classificazione, tra le altre, delle “Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico” nelle quali rientrano la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici o altro installati sugli impianti, terreni o fabbricati dei servizi idrici (Tabella 1);
 - al punto 3.4.4 (ModStratificazione del FileAto) che, con riferimento all’ATO corrente, devono essere riportate le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (IP), dei fondi ammortamento (FA_{IP}) e dei contributi a fondo perduto (CFP), attinenti al complesso delle attività di cui alla “Tabella 9 – Codici immobilizzazioni”; in particolare, i corrispondenti valori dovevano essere stratificati per anno di esercizio e per categoria di cespiti, secondo la classificazione posta al precedente punto 3.1 – “Tabella 6 – Categorie di cespiti”;
- con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione 664/2015/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI – 2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- le determinazioni 2/2014 e 3/2016 hanno definito le procedure di raccolta dei dati ai fini della determinazione delle tariffe del SII rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 e 2016-2019;

- ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del MTT, dell'articolo 16, comma 1, del MTI e dell'articolo 14, comma 1, del MTI – 2, per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII, si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del MTT, dell'articolo 16, comma 7, del MTI e dell'articolo 14, comma 7, del MTI – 2, per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII, l'incremento patrimoniale ($IP_{c,t}$) è pari al valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t ;
- l'articolo 9, commi 1 e 2, del MTT, l'articolo 16, comma 9, del MTI e l'articolo 14, comma 8, del MTI – 2 stabiliscono, ai fini delle determinazioni tariffarie, rispettivamente, 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2019 che, per la determinazione dei valori netti delle immobilizzazioni del gestore del SII, il calcolo deve basarsi sui valori del fondo di ammortamento risultante dalle scritture contabili e riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- l'articolo 15, comma 2, del MTI e l'articolo 13, comma 2, del MTI – 2 prevedono che le immobilizzazioni del gestore del SII, i cui valori sono considerati, rispettivamente, ai fini del MTI e del MTI – 2, sono quelle in esercizio nell'anno $(a - 2)$, afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse;
- l'articolo 17, comma 1, del MTT, l'articolo 21, comma 9, del MTI e l'articolo 19, comma 9, del MTI – 2 prevedono che, per ciascun anno, rispettivamente, 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2019, il valore delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII finanziate a fondo perduto ($CIN_{fp,p}$) è pari al capitale investito netto a fondo perduto CIN_{fp} , ovvero alla differenza tra il valore del contributo stesso CFP e il corrispondente fondo di ammortamento FA_{CFP} , con riferimento al complesso delle immobilizzazioni dei proprietari;
- l'articolo 8, comma 1, del MTI – 2 prevede che per la definizione del vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore (VRG^a), in ciascun anno 2016-2019, sia inclusa, tra le altre, la componente relativa ai costi operativi ($Opex^a$), definita secondo i criteri di cui all'articolo 22 e seguenti del MTI – 2;
- il MTI – 2 riconosce ai gestori del SII per gli anni 2016-2019, i costi sopportati per il rimborso dei mutui di ciascun proprietario delle infrastrutture di terzi concesse in uso ai gestori stessi e per il pagamento degli altri corrispettivi di ciascun proprietario, nei termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, ove vengono definiti, tra gli altri, i Mutui dei proprietari (MT_p) come il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda

speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture;

- ai sensi degli articoli 22, comma 1 e 24, comma 1 del MTI – 2, nella determinazione dei costi operativi ($Opex^a$) riconoscibili in tariffa negli anni 2016-2019 concorrono i costi operativi ($Opex_{at}$) aggiornabili tra i quali figurano gli oneri relativi ai mutui dei proprietari MT_p ;
- l'articolo 32, comma 1, del MTT prevede che per la definizione dei costi operativi efficientabili (CO_{eff}^{2011}) siano incluse tra le poste rettificative dei costi della produzione “la voce di ricavo relativa a rimborsi e indennizzi”;
- l'articolo 25, comma 1, del MTI stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'articolo 12, comma 2, del MTI; il successivo comma 2 prevede, inoltre, che, laddove il gestore si collochi nei quadranti I e III della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12, comma 1, del MTI, i costi operativi endogeni degli anni 2014 e 2015 siano definiti sulla base dei costi operativi efficientabili dell'anno 2013 inflazionati;
- l'articolo 23, comma 1, del MTI – 2 stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 2, del MTI – 2; il successivo comma 2 stabilisce che, laddove il gestore si collochi negli schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 1, del MTI – 2, i costi operativi endogeni degli anni 2016 e 2017 siano definiti sulla base dei costi endogeni dell'anno 2014 inflazionati;
- l'articolo 34 del MTT prevede che per la determinazione delle altre componenti di costo (CO_{altri}) degli anni 2012 e 2013 devono essere considerati, tra gli altri, con segno negativo, i contributi in conto esercizio percepiti nell'anno 2011, come risultanti dal bilancio;
- ai sensi del punto 3 della deliberazione 218/2016/R/idr, a partire dall'anno 2017, i gestori del SII sono tenuti a effettuare un numero minimo di tentativi di raccolta del dato della misura indicati dall'articolo 7, comma 1, del TMSII, sulla base del consumo medio annuo (Ca) di cui all'articolo 10 del TMSII medesimo (2 o 3 tentativi di raccolta l'anno rispettivamente per consumi medi annui *fino a o superiori a* 3.000 mc);
- l'articolo 10, comma 1, del TMSII stabilisce che i valori del consumo medio annuo (Ca) devono essere determinati estrapolando a 365 gg il consumo giornaliero determinato dalla differenza tra le due rilevazioni effettive (raccolta o autolettura) $mis2$ e $mis1$ più recenti, effettuate ad una distanza di tempo Ng pari ad almeno 300 gg e moltiplicando il risultato per il tasso tendenziale $D\%$ di variazione del consumo medio annuo negli ultimi 3 anni nell'ATO di competenza;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3, punto 1, della Direttiva trasparenza fatturazione, a partire dal 1 gennaio 2017, i gestori del SII devono comunicare in ogni bolletta all'utente finale il numero minimo di tentativi di raccolta annui del

dato della misura di cui all'articolo 7, comma 1, del TIMSII, definito come "Numero minimo di tentativi di lettura annui".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 569/2017/E/idr, l'Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il rispetto della regolazione sul MTT (a.a. 2012-2013), sul MTI (a.a. 2014-2015) e sul MTI – 2 (a.a. 2016-2019) oltretutto, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l'applicazione delle tariffe all'utenza e l'efficienza del servizio di misura;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 27 febbraio - 2 marzo 2018, una verifica ispettiva presso Consac Gestioni Idriche S.p.a. (di seguito anche società), gestore del SII nell'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ricompresa nell'Ambito distrettuale Sele facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Regione Campania;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché dall'esame della documentazione inviata dalla società con nota del 24 aprile 2018 (acquisita con prot. Autorità 13772), è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 8, commi 1 e 6, del MTT, dell'articolo 16, commi 1 e 7, del MTI e dell'articolo 14, commi 1 e 7, del MTI – 2 nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, la società ha indicato, nei prospetti di raccolta dei dati, incrementi patrimoniali (IP) relativi alla realizzazione di allacciamenti nonostante si trattasse di costi non capitalizzati e già contabilizzati in conto esercizio e ricompresi nei costi operativi efficientabili per l'acquisto di materie prime e per servizi (lavoro conto terzi) (punto 3.1 della *check list*);
 - ii. in violazione dell'articolo 9, commi 1 e 2, del MTT, dell'articolo 16, comma 9, del MTI, dell'articolo 14, comma 8, del MTI – 2 nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, la società avrebbe iscritto nel ModStratificazione del FileAto alcune immobilizzazioni in categorie diverse da quelle individuate dalla regolazione sulla base dell'effettiva natura dei beni; in particolare, la società ha iscritto i dati relativi alle categorie "manutenzioni e riparazioni", "software" e "attrezzatura varia, minuta, appar. misur., contatori" in corrispondenza della categoria "Altre immobilizzazioni materiali e immateriali" (codice 16 della tabella 6) anziché in corrispondenza delle pertinenti categorie "Condutture e opere idrauliche fisse" e "Impianti di depurazione" (codici 5 e 7 della tabella 6, per le "manutenzioni e riparazioni"), "Software" (codice 15 della tabella 6, per "software") e "Laboratori" (codice 12 della tabella 6, per attrezzatura varia,

- minuta, appar. misur., contatori”); inoltre, la società ha iscritto i dati relativi agli impianti di filtrazione in corrispondenza della categoria “Altri impianti” (categoria 11 della tabella 6) anziché in corrispondenza della pertinente categoria “Impianti di depurazione” (codice 7 della tabella 6); infine, in violazione dell’articolo 9, commi 1 e 2, del MTT, la società ha iscritto i dati relativi agli allacciamenti in corrispondenza della categoria “Gruppi di misura meccanici” (categoria 9 della tabella 6) anziché in corrispondenza della pertinente categoria “Condutture e opere idrauliche fisse” (categoria 5 della tabella 6) (punto 3.1 e doc. 3.1.a allegato alla *check list*); inoltre, la società avrebbe indicato nel ModLibro del FileAto, in corrispondenza dell’anno 1999, gli incrementi patrimoniali relativi a manutenzioni su fabbricati effettuate negli anni 2000-2006 e per i quali era noto l’anno effettivo di entrata in esercizio (punto 3.2 e doc. 3.2.a della *check list*);
- iii. in violazione dell’articolo 15, comma 2, del MTI e dell’articolo 13, comma 2, del MTI – 2, la società ha indicato nel perimetro delle immobilizzazioni del gestore del SII, ai fini della predisposizione tariffaria degli anni 2014-2017, alcuni incrementi patrimoniali, relativi a lavori per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non riconoscibili nelle tariffe del SII, in quanto afferenti ad “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato” (punto 3.1 e doc. 3.1.a e 3.1.b allegati alla *check list*);
 - iv. in violazione dell’articolo 17, comma 1, del MTT, dell’articolo 21, comma 9, del MTI e dell’articolo 19, comma 9, del MTI – 2, la società non avrebbe correttamente determinato il valore delle immobilizzazioni dei proprietari diversi dal gestore non avendo valorizzato il capitale investito netto di terzi finanziato a fondo perduto (CIN_{fp}) (punto 3.5 allegato alla *check list*);
 - v. in violazione dell’articolo 8, comma 1, dell’articolo 22, comma 1 e dell’articolo 24, comma 1 del MTI – 2, la società ha dichiarato per alcuni Comuni (Auletta, Centola e Rutino), ai fini della predisposizione MTI – 2, valori di rimborso di rate di mutuo superiori ai debiti effettivi verso i rispettivi proprietari (punto 3.5 e doc. 3.5.f allegato alla *check list* nonché doc. 3.5.h, 3.5.i, 3.5.l, 3.5.m, 3.5.n e 3.5.o allegati alla nota del 24 aprile 2018);
 - vi. in violazione dell’articolo 32, comma 1, del MTT, dell’articolo 25, comma 2, del MTI e dell’articolo 23, comma 2, del MTI – 2, la società non avrebbe dichiarato tra le poste rettificative dei costi della produzione e, in particolare tra i rimborsi e indennizzi, il ricavo relativo agli importi corrisposti dai Comuni a copertura delle spese per il personale in mobilità presso la società, registrato a bilancio nell’anno 2011 alla voce A.1) del conto economico, (punto 3.4 della *check list*);
 - vii. in violazione dell’articolo 34 del MTT, la società non avrebbe dichiarato tra le altre componenti di costo, come contributi in conto esercizio con segno negativo, i contributi erogati da alcuni Comuni nel 2011 a copertura dei costi

- di gestione di alcuni impianti fognari e depurativi (punto 3.4 della *check list*).
- viii. in violazione del punto 3 della deliberazione 218/2016/R/idr e dell'articolo 7, comma 1, del TIMSII, la società, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, effettua per le utenze con consumi medi annui superiori a 3000 mc solo due tentativi di raccolta all'anno del dato di misura, in luogo dei tre previsti dalla regolazione (punto 4.3 della *check list*);
- ix. in violazione del punto 3 della deliberazione 218/2016/R/idr e dell'articolo 10, comma 1, del TIMSII, la società, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, determinerebbe il consumo medio annuo (C_a) per differenza tra due misure effettive, delle quali una è l'ultima disponibile (c.d. *mis2*) mentre l'altra (c.d. *mis1*), in alcuni casi, corrisponde ad un dato di misura risalente a circa tre anni prima, pur avendo la disponibilità di misurazioni più recenti (punto 4.2 della *check list*);
- x. in violazione dell'articolo 4, comma 3, punto 1, della Direttiva trasparenza fatturazione, la società, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, non comunica agli utenti finali nelle bollette il numero minimo di tentativi di raccolta annui del dato di misura previsto dal citato articolo 7, comma 1, del TIMSII (punto 4.5 della *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni in merito alla mancata effettuazione e alla mancata comunicazione in bolletta del numero minimo di tentativi di raccolta delle misure delle utenze nonché all'errato calcolo del consumo medio annuo siano cessate, con perdurante lesione del diritto degli utenti ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio, nei confronti di Consac Gestioni Idriche S.p.a., di un procedimento sanzionatorio e prescrittivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- le conseguenze delle condotte in contestazione verranno considerate, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Consac Gestioni Idriche S.p.a. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione

- 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4**bis**, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4**bis**, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
 5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
 7. di comunicare il presente provvedimento a Consac Gestioni Idriche S.p.a. (P. iva 00182790659) mediante PEC all'indirizzo consacgestioniidriche@arubapec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

31 luglio 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro